



NICOLA MONDELLI

Decisione del Tar Lazio. Ma per il ministero valgono sempre e solo i 65 anni

Precari, supplenze fino ai 70

Gli aspiranti docenti possono puntare a quell'età

I docenti precari possono ottenere supplenze fino al compimento del settantesimo anno di età. Lo ha deciso una sentenza del Tar Lazio che richiama una legge di cinquant'anni fa che, sebbene mai abrogata, è stata più volte disconosciuta dal ministero dell'istruzione negli ultimi anni.

La notizia (si veda *Azienda Scuola* di martedì scorso), secondo cui i giudici della sezione III del Tar del Lazio hanno ritenuto illegittima l'esclusione dalle graduatorie per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo determinato degli aspiranti 65enni, ha suscitato interesse soprattutto tra quanti si trovano o si sono trovati in passato nelle identiche condizioni. La decisione dei giudici amministrativi merita, tuttavia, un approfondimento anche al fine di prevenire l'insorgere di speranze che possono rivelarsi illusorie.

Nel sostenere la loro tesi i giudici amministrativi si sono appellati a un articolo della legge 19 marzo 1955, n. 160 contenente norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado. L'articolo 24 della predetta legge dispone, appunto, che non possono essere conferiti incarichi e

supplenze a professori che nell'anno scolastico precedente abbiano compiuto il 70° anno di età. Ne consegue, pertanto, che possono essere conferiti fino al compimento del 70° anno di età.

La tesi dei giudici del Tar Lazio, anche se sostenuta in passato da qualche altro giudice, non è mai assurda però al grado di una giurisprudenza consolidata. Ed è, soprattutto, una tesi che il ministero della pubblica istruzione non ha mai condiviso.

Nel decreto ministeriale 28 luglio 2004, n. 64 (ultimo in ordine di tempo) contenente le disposizioni per la formazione delle

graduatorie di circolo e di istituto, tra i requisiti per l'ammissione richiesti dall'articolo 5 c'è, infatti, quello di avere una età non inferiore a 18 anni e non superiore a 65 e cioè all'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio. Si tratta di un requisito tassativo che non tiene conto neppure della facoltà riconosciuta a tutti i dipendenti pubblici di permanere in servizio per un biennio dopo il 65° anno di età e ciò in linea con quan-

to contenuto nella decisione n. 2774 del 15 maggio 2000 della sez. VI del Consiglio di stato.

■ IL RICHIAMO ALLA LEGGE

Il richiamo alla disposizione contenuta nell'articolo 24 della legge 160/1955 fatta dai giudici amministrativi appare, comunque, incomprensibile.

Se è pur vero che detta legge non risulta essere mai stata abrogata, è altrettanto vero che tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994, e quindi anche quelle relative al personale della scuola, ancorché non abrogate, divengono non applicabili con la firma dei Ccnl con le sole eccezioni elencate in quelle espressamente elencate nel contratto collettivo nazionale. L'articolo 142 del Ccnl del 24 luglio 2003, nell'elencare le norme che

continuano a trovare applicazione nel comparto scuola, non cita mai né direttamente né indirettamente la più volte citata legge 160/1955. Cosa abbia indotto i giudici a ritenere, invece, la legge ancora applicabile è una risposta interrogativa che non trova riscontro nella sentenza n. 12541/2006.

■ LA DEROGA AL DIVIETO

Preso atto della volontà dell'amministrazione scolastica di non consentire l'inclusione nelle graduatorie di quanti abbiano già compiuto i 65 anni di età, andrebbe invece in qualche misura considerata la posizione di coloro che nelle graduatorie risultino già inseriti in quanto al momento della domanda di inserimento non avevano ancora compiuto il 65° anno di età. Depennarli di autorità al compimento del 65° anno di età ovvero non conferire loro un incarico a tempo determinato o una supplenza breve che spetterebbe per la posizione occupata nella graduatoria, appare estremamente fiscale. Il divieto, infatti, attiene alla non inclusione nella graduatoria e non anche al depennamento di autorità al compimento del 65° anno di età. Un compromesso potrebbe essere quello di consentire loro la permanenza a tutti gli effetti nella graduatoria per il solo periodo di validità, di norma triennale, della stessa. (riproduzione riservata)



Giuseppe Fioroni